

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Art. 2539 Rappresentanza nell'assemblea

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.